



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI INDUNO OLONA E IL COMUNE DI ARCISATE PER UTILIZZO DEL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SITO IN VIA POLVERIERA

Con la presente convenzione, in conformità dell'articolo 30, comma 1, del T.U.E.L. (D. Lgs. n° 267/2000) a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

- Il Comune di Induno Olona (VA) con sede in via Porro n. 35 ad Induno Olona, nella persona del sindaco pro-tempore _____

E

- Comune di Arcisate (VA) con sede in via Roma n. 2 ad Arcisate, nella persona del sindaco pro-tempore _____

PREMESSO

- che il Comune di Induno Olona dispone di un centro per la raccolta differenziata, autorizzato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 38017 del 25.6.1993 situato in via Polveriera, idoneo al conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
- che il Comune di Arcisate non disponendo di un centro per la raccolta differenziata è interessato alla prosecuzione dell'utilizzo del Centro di Induno Olona, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti urbani, come da Regolamento comunale vigente nel Comune di Induno Olona;

- che i rispettivi Consigli Comunali dei Comuni hanno approvato lo schema di convenzione, con i seguenti atti:
 - deliberazione n. ... in data - Comune di Induno Olona
 - deliberazione n. ... in data - Comune di Arcisate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la possibilità di proseguire con l'uso da parte del Comune di Arcisate del Centro di raccolta di proprietà del Comune di Induno Olona situato in via Polveriera, che continuerà ad essere utilizzato anche dai cittadini di Induno Olona.

ART. 2 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Induno Olona si impegna a mettere a disposizione il centro di raccolta comunale per consentire il conferimento delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata dai cittadini e dalla aziende del Comune di Arcisate.

ART. 3 – COSTI

Il Comune di Arcisate si impegna a riconoscere al Comune di Induno Olona quanto segue:

- **quota di utilizzo (canone annuale)** di € 76.758,64 = (settanseimilasettecentocinquantotto/64) oltre a eventuali oneri fiscali se dovuti a norma di legge, in n. 3 rate uguali rispettivamente entro il 15 aprile, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno.
- **spese di gestione:** il personale per centro di raccolta e di tutti gli interventi non a carico della ditta aggiudicataria del servizio, saranno poste a carico al 50% per entrambe i comuni, dietro presentazione di idoneo riparto spesa.

ART. 4 – INCREMENTO ISTAT

A decorrere dal secondo anno di efficacia della convenzione, l'importo della quota annua di cui all'art. 3, comma 1, sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% della variazione

percentuale accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nei dodici mesi precedenti. Ciò in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di contratti e utilizzo di immobili della Pubblica Amministrazione.

ART. 5 - DURATA

La presente convenzione ha una durata di anni 6 (sei) con decorrenza stabilita a valere dal 1° luglio 2026 e scadenza naturale il 30 giugno 2032.

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dall'accordo mediante comunicazione formale da trasmettersi a mezzo PEC con un preavviso minimo di almeno 6 (sei) mesi. Il recesso avrà efficacia dal giorno successivo al compimento del sesto mese dal ricevimento della comunicazione.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Il Comune di Induno Olona e il Comune di Arcisate definiscono di costituire una consultazione permanente tra i rispettivi responsabili o delegati del servizio di raccolta differenziata al fine di definire i seguenti aspetti:

- aspetti organizzativi per l'uso della piattaforma;
- dirimere eventuali controversie.

Le consultazioni, se concluse con accordo dei rappresentanti devono essere ratificate dagli Enti.

ART. 7 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Gli Enti concordano poi che qualora per causa di forza maggiore (problemi sorti presso gli impianti di smaltimento, nuove normative, Piano Provinciale Rifiuti, scioperi ecc.) non fosse possibile garantire quanto previsto dall'art. 2 della presente convenzione, il comune proprietario del centro di raccolta proporrà al Comune di Arcisate la risoluzione che lo stesso attuerà per i rifiuti oggetto della Convenzione.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Per la soluzione di possibili controversie della presente convenzione una volta ripetuta in modo negativo la consultazione di cui all'art. 6, le parti si rivolgeranno agli Enti rappresentati al fine della ricerca dell'intesa.

In caso di ulteriore mancato accordo, le parti debbono rimettersi all'arbitrato definito da un collegio arbitrale composta da un arbitro scelto da ciascuna della parti e di un terzo, Presidente del Collegio, scelto di comune accordo o, in difetto di intesa, nominato dal Presidente del Tribunale di Varese.

Il collegio arbitrale giudica in linea di diritto.

Il lodo arbitrale, reso esecutivo, avrà efficacia di sentenza tra le parti, sarà inappellabile e obbligherà le parti.

*Il Sindaco del Comune di Induno Olona*_____

*Il Sindaco del Comune di Arcisate*_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)